



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA BASILICATA
UFFICIO PER LE POLITICHE DELLA RAPPRESENTANZA E
DELLA PARTECIPAZIONE**

**COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI
(CO.RE.COM.)**

Deliberazione n. 37/2014

OGGETTO : DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA ~~CON~~ ~~LE~~ ~~UNITA~~ CONTRO
FASTWEB S.P.A.

L'anno duemilaquattordici, il giorno 18 del mese di DICEMBRE presso la sede del
Co.re.com. si è riunito il Comitato regionale per le comunicazioni.

Sono presenti i Signori

- | | |
|-----------------------------|------------|
| 1. LAMORTE Giuditta | Presidente |
| 2. CORRARO Armando Nicola | Componente |
| 3. LAGUARDIA Gianluigi | Componente |
| 4. RAPOLLA Morena | Componente |
| 5. STIGLIANO Carmine Sergio | Componente |

Pres.	Ass.
X	
	X
	X
X	
X	

Rif.: GU14 del 18 dicembre 2013, protocollo n. 12520/C

DELIBERA N.37 del 18/12/ 2014

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo” ed, in particolare, l’art. 1, comma 13, che prevede l’istituzione, quale organo funzionale dell’Autorità, dei Comitati regionali per le comunicazioni, e l’art. 1, comma 6, lett. a), n. 14, che attribuisce all’Autorità le competenze in materia di controversie tra gli utenti ed i gestori;

VISTA la legge regionale del 27 marzo 2000, n. 20, recante norme per la “Istituzione, organizzazione e funzionamento del comitato regionale per le comunicazioni - CO.RE.COM.”;

VISTO l’art. 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, “Codice delle comunicazioni elettroniche”;

VISTO l’Accordo quadro sottoscritto il 4 dicembre 2008 tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito, per brevità, AGCOM), la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province autonome, che ha innovato la disciplina della delega di funzioni tra l’Autorità ed i Comitati regionali per le comunicazioni, includendo tra le nuove funzioni delegabili anche quella relativa alla definizione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche;

VISTA la Convenzione stipulata il 17 novembre 2011 tra il Presidente del Consiglio regionale di Basilicata, il Presidente del Co.re.com Basilicata ed il rappresentante dell’AGCOM, con la quale la descritta nuova funzione di definizione delle controversie è stata delegata al Co.Re.Com. Basilicata a partire dal 1 gennaio 2012;

VISTA la delibera dell’AGCOM n. 173/07/CONS e successive modificazioni e integrazioni, recante il “Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti” (di seguito, “Regolamento”);

VISTA la delibera dell’AGCOM n. 529/09/CONS, recante “Approvazione linee guida relative all’attribuzione delle deleghe ai Co.re.com in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche”;

VISTA la delibera dell’AGCOM n. 179/03/CSP, recante “Approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell’art. 1, comma 6, lettera b), numero 2, della L. 31 luglio 1997, n. 249”;

VISTA la delibera dell’AGCOM n. 73/11/CONS, recante “Approvazione del regolamento in materia d’indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori ed individuazione delle fattispecie di indennizzo automatico ai sensi dell’art. 2, comma 12, lett. g) della legge 14 novembre 1995, n. 481” (di seguito, “Regolamento Indennizzi”);

VISTA l’istanza presentata dall’utente in data 18 dicembre 2013, acquisita al protocollo al n. 12520/C18 dicembre 2013, acquisita al protocollo al n. 12520/C.

VISTA la comunicazione recante data 11.02.2014, prot. n. 1397/C, con la quale Dirigente dell'Ufficio per le Politiche della Rappresentanza e della Partecipazione ha comunicato alle parti, ai sensi dell'articolo 15 del summenzionato Regolamento, l'avvio di un procedimento istruttorio finalizzato alla definizione della deferita controversia, invitando le parti stesse a presentarsi all'udienza per la discussione della controversia in data 27 marzo 2014;

VISTA la comunicazione recante data 17.03.2014, prot. n. 2882/C, con la quale Dirigente dell'Ufficio per le Politiche della Rappresentanza e della Partecipazione ha comunicato alle parti il differimento dell'udienza a data da destinarsi;

VISTA la successiva comunicazione recante data 04.04.2014, prot. n. 3704/C, con la quale il Dirigente dell'Ufficio per le Politiche della Rappresentanza e della Partecipazione ha comunicato alle parti la nuova data di udienza da destinarsi il giorno 15.05.2014;

VISTA da ultimo la comunicazione recante data 15.05.2014, prot. n. 5243/C, con la quale il Dirigente dell'Ufficio per le Politiche della Rappresentanza e della Partecipazione ha ulteriormente differito l'udienza al 23 maggio 2014;

VISTA la nota del 26 febbraio 2014, inviata a mezzo posta elettronica, ed acquisita al protocollo in data 27 febbraio 2014 al numero 2228/C, con la quale la società Fastweb S.p.A. ha prodotto la memoria difensiva nel termine previsto dall'articolo 16, comma 2, del Regolamento;

VISTA la nota del 10 marzo 2014, inviata a mezzo posta certificata, ed acquisita al protocollo in data 11 marzo 2014 al numero 2620/C, con la quale la istante ha prodotto le controdeduzioni difensive nel termine previsto dall'articolo 16, comma 2, del Regolamento;

VISTO il verbale di udienza del 23.05.2014 con cui è stata trattenuta in definizione la presente

1. Svolgimento del procedimento

L'avv. **Nobile** adiva il CoReCom Basilicata per tentare la risoluzione delle controversie nascenti nei confronti dell'Operatore Fastweb Spa a seguito di modifiche contrattual-tariffarie migliorative offerte e mai applicate dall'operatore che avevano cagionato un pagamento da parte della istante di somme non dovute, perché quantificate sulla scorta della precedente tariffazione, con richiesta di indennizzo e rimborso e risarcimento.

Tale procedura di conciliazione, incardinata innanzi al CoReCom Basilicata al prot. numero 4930/c/2013, cui aderiva la Fastweb Spa, veniva conclusa con verbale di mancato accordo n.

1400/2013 del 20.09.2013, con cui l'operatore dichiarava di non poter aderire alle richieste della parte.

Con successivo e rituale deposito di formulario GU 14 del 18 dicembre 2013, acquisito al protocollo al n. 12520/C, per il tramite del procuratore delegato, Avv. [redacted], l'istante riportava le doglianze evidenziate in fase di conciliazione e richiedeva al Comitato:

1) un indennizzo,

2) rimborso delle somme versate e non dovute in ragione della mancata applicazione delle tariffe proposte

3) il rimborso delle spese procedurali.

Con provvedimento recante data 11.02.2014, prot. n. 1397/C, il CoReCom invitava le parti a comparire all'*udienza* di discussione della controversia fissata per il giorno 27.03.2014, assegnando, del pari, termine di giorni 20 dal ricevimento della comunicazione per la presentazione di memorie ed ulteriori e successivi giorni 10 per deposito di controdeduzioni.

L'Udienza di definizione, a seguito delle sopra indicate numerose comunicazioni di rinvio, veniva, da ultimo, fissata per il giorno 23.05.2014.

Medio tempore, la società Fastweb S.p.a., con memoria ritualmente depositata, ha dedotto l'infondatezza delle avverse pretese siccome avrebbe già provveduto, a seguito del reclamo della istante, ad indennizzarla con la corresponsione della somma di euro 122,00, portata ed evidenziata nella fatturazione del mese di luglio 2013 (allegata alla memoria).

In ogni caso, nel merito, sosteneva che l'Avv. [redacted] avesse effettivamente ricevuto una offerta di modifica del piano tariffario dalla Fastweb Spa, ma non per una offerta pari ad euro 15,00 al mese (oltre iva), bensì ad euro 39,50 (oltre iva).

Null'altro eccepiva o provava mediante deposito documentale.

Replicava, con memoria recante data 10 marzo 2014 ed acquisita al protocollo in data 11 marzo 2014 al numero 2620/C, l'istante evidenziando il palese errore della società di telecomunicazioni.

In tale memoria l'Avv. [redacted] riferiva che, dopo taluni asseriti disservizi causati da Fastweb, formulava richiesta di migrazione ad altro gestore ma che la Fastweb s.p.a., sollecitamente, la contattava telefonicamente proponendo una variazione tariffaria più conveniente per i medesimi servizi già oggetto di contratto (voce e internet). Tale piano "my business parla e naviga" veniva proposto al prezzo di 15 € + iva al mese in promozione per i primi 12 mesi, sempre ricomprendendo 2 linee telefoniche con chiamate illimitate su numerazioni fisse e internet adsl flat. Al termine dei 12

mesi, l'abbonamento avrebbe avuto un innalzamento del costo "per sempre" a € 25 al mese iva compresa. Nonostante reiterati contatti e proteste la [redacted] si vedeva comunque recapitare fatturazioni per importi coincidenti con la precedente offerta economica-tariffaria.

Dunque, la parte richiedeva il rimborso del maggior costo sostenuto (da ottobre 2012 a luglio 2013) nel contratto de quo, oltre indennizzo e spese di lite.

2. Motivi della decisione.

a) In via preliminare si rileva che la competenza a pronunciarsi sulla definizione di tale controversia spetta al Comitato Regionale per le Comunicazioni;

b) Si osserva, inoltre, che l'istanza soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall'art.14 del Regolamento ed è pertanto proponibile.

1) L'istanza dell'avv. [redacted] è fondata e merita accoglimento secondo i seguenti ragionamenti.

In fatto, è risultato provato, per il principio di non contestazione, che l'offerta migliorativa era stata effettivamente proposta alla istante dalla Fastweb Spa.

Pertanto, anche il manchevole ritardo dell'operatore trova conferma nella comunicazione di parte della compagnia telefonica con cui dava atto di cambiare il piano tariffario, richiesto in data 16.10.2013, solo a far data dal 15/03/2013.; modifica che, pure, non avveniva da quella data.

Anche nel mese di maggio 2013 la fatturazione n. 3295555 vedeva ancora l'applicazione, nonostante il cambio tariffario richiesto con decorrenza 15/03/2013, del piano tariffario originario. Le somme che effettivamente l'operatore ha versato all'istante nella fattura di luglio 2013 (€120,00) vanno, poi, considerate mero acconto sul maggior avere in restituzione per l'istante.

Sul punto si specifica che, a prescindere dai poteri *d'ufficio* riconosciuti al responsabile del procedimento, nella procedura di definizione valgono le regole ordinarie sulla ripartizione dell'onere della prova fra le parti previste dal Codice civile ed applicabili al rito ordinario.

Ne consegue che, trattandosi della maggior parte dei casi di fattispecie inerenti a rapporti contrattuali, la norma di riferimento sarà sempre quella di cui all'art. 1218 Cod. civ., secondo cui il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

In base alla consolidata interpretazione giurisprudenziale di tale articolo, quindi, il creditore della prestazione, tipicamente l'utente, dovrà limitarsi a dedurre l'esistenza del contratto fra le parti ed il suo contenuto, mentre il debitore della prestazione, cioè l'operatore, dovrà fornire la prova del proprio

adempimento, perché, in mancanza, l'inadempimento o l'inesatto adempimento denunciati saranno confermati.

Applicato al caso di specie è evidente che in, luogo del risarcimento del danno, inammissibile in questa sede per incompetenza del CoReCom, deve procedersi a statuire in ordine al solo indennizzo ed alla richiesta di rimborso di somme versate e non dovute.

Ad ogni buon conto, per quel che rileva, la Fastweb Spa non ha fornito prova alcuna dei propri assunti, né depositando trascrizione della registrazione della telefonata di modifica delle condizioni del contratto, né qualsivoglia documento sottoscritto dalla parte comprovante una tariffazione differente da quella indicata dall'utente. Invero, la Fasweb Spa non ha neanche provveduto al deposito delle proprie condizioni contrattuali integrali.

2) La controversia deve essere risolta secondo le delibere indennizzi AGCOM citate in premessa. Nella Delibera 73/11/Cons, l'AGCOM, all'Art. 13 Comma 3, ha espressamente previsto che "se l'utenza interessata dal disservizio è di tipo "affari", nei casi indicati dagli articoli da 4 a 7 gli importi liquidati a titolo di indennizzo dovranno essere computati in misura pari al doppio; nelle ipotesi di cui agli articoli 10 ed 11 l'indennizzo verrà applicato in misura pari al quadruplo".

Nel caso di specie, dunque, appare irrilevante la indicazione che trattasi di utenza affari, circostanza che potrà, eventualmente, essere utilizzata dall'istante nella sola fase giudiziale risarcitoria, non ammessa in questa sede.

Infatti risulta applicabile l'Articolo 9 della medesima delibera, rubricato "Indennizzo per attivazione di servizi non richiesti", che al Comma 1 statuisce come "nel caso di attivazione di servizi accessori o di profili tariffari non richiesti, fatto salvo il diritto degli utenti ad ottenere lo storno o il ricalcolo degli addebiti fatturati, gli operatori sono tenuti a corrispondere un indennizzo pari ad euro 1,00 per ogni giorno di attivazione, e comunque non inferiore ad euro 50,00."

Nel caso di specie è indubbia l'omissione contrattuale della Fastweb Spa che, difatti, non solo non l'ha contestata, ma addirittura, con nota (non contestata ed anzi citata in memoria dall'operatore) a mezzo e-mail del 15.03.2013, ha comunicato alla odierna istante che le variazioni richieste in data 16.10.2012 erano state effettuate solo nella data di comunicazione. Dunque sul dies a quo del conteggio temporale ai fini dell'indennizzo non vi è dubbio alcuno. Parimenti irrilevante è, sul punto, la circostanza allegata da Fastweb secondo cui l'operatore avrebbe provveduto a risarcire integralmente quanto dovuto alla propria cliente (euro 122,00 di cui veniva data evidenza nella fatturazione del mese di luglio 2013).

3) Tale somma, infatti, ai soli fini del rimborso e non certo a quelli dell'indennizzo, andrà meramente detratta dal totale a credito (per versamento effettuato e non dovuto da parte della Sig.ra [redacted]) dell'istante (sebbene la società di telecomunicazioni abbia omesso di provare a che titolo e per quale ragione sia stata corrisposta l'una tantum sopra indicata).

Dunque, maggiormente corretto, e pure mai contestato, appare il calcolo operato dalla istante che prevede un credito pari ad euro 384,06. Infatti, dal mese di ottobre (data di dichiarata richiesta ed attivazione) e sino al maggio 2013 la parte ha versato la somma di euro 565,56 in favore dell'operatore in luogo, a norma della tariffazione proposta ed accettata dalla istante, della inferiore somma di euro 108,90 (euro 15,00 per mesi 6=euro 90,00 oltre iva). Quanto al successivo periodo, maggio-luglio 2013 la Sig.ra [redacted] pure ha pagato con la precedente pattuizione tariffaria.

Per l'effetto, rideterminato il dovuto in euro 15,00 oltre iva per ciascun mese di contratto e decurtato il risultato di tale operazione dal totale delle somme versate (gli interi importi indicati nelle allegate fatturazioni), il rimborso spettante alla istante, per quelli che sono i dati in possesso di codesto Corecom (in ragione della duplice manchevole produzione di parte), va determinato proprio nella misura di euro 384,06, somma già al netto della decurtazione dei 122,00 euro versati dalla Fastweb con la fatturazione sopra indicata, documento contabile che peraltro conclama la persistenza di errori di fatturazioni (e nuova posizione di credito in favore della istante) e di data di effettivo distacco.

Si sottolinea, per quanto sopra esposto, che è stato il medesimo operatore a confermare il proprio inadempimento, per l'effetto, a mente della Delibera AGCOM n. 13/10/CIR, "qualora l'operatore recepisca in ritardo la variazione del piano tariffario richiesta dall'utente, quest'ultimo ha diritto al rimborso di quanto indebitamente fatturato rispetto al nuovo piano tariffario contrattualmente pattuito" (Conformi: AGCOM Delibera n. 89/10/CIR, AGCOM Delibera n. 104/10/CIR).

Ancora, la Delibera AGCOM n. 79/12/CIR espressamente pure ha previsto che "l'operatore, per escludere la propria responsabilità avrebbe dovuto dimostrare che i fatti oggetto di doglianza sono stati determinati da circostanze a lui non imputabili ovvero da problematiche tecniche non causate da sua colpa. In tal caso, peraltro, il gestore avrebbe dovuto anche fornire la prova di aver adeguatamente informato l'utente delle difficoltà incontrate nell'adempimento dell'obbligazione, senza che possa ritenersi sufficiente un mero richiamo "formale" ai motivi tecnici: l'utente infatti deve essere messo in grado di comprendere quanto accaduto, così da poter scegliere, per esempio, se recedere dal contratto. Allo stesso modo, l'operatore avrebbe anche dovuto dimostrare di essersi diligentemente attivato per rimuovere gli ostacoli amministrativi o tecnici incontrati".

Nel caso in esame, in ragione della mancanza di prova su quanto sopra, l'operatore deve essere condannato al rimborso delle somme illegittimamente richieste all'utente, come sopra quantificate.

4) Quanto alla determinazione dell'indennizzo spettante alla istante, per giurisprudenza AGCOM e per espresso richiamo della delibera 73/11/Cons, la mancata previsione di indennizzi per il caso di rimodulazioni o modifiche unilaterali peggiorative va riportato all'indennizzo unitario di euro 1,00.

E' appena il caso di significare, in ragione della precisazione probabilmente a tal fine operata dalla Fastweb Spa, che tale indennizzo va applicato anche a quei servizi e prestazioni erogate dalla società di telefonia in maniera gratuita.

D'altronde l'Art. 13 Comma 4 della medesima delibera prevede che alle "fattispecie di inadempimento o disservizio non contemplate dal presente regolamento l'Autorità applica, nella definizione delle controversie, la misura di indennizzo giornaliero previsto per i casi simili dal presente provvedimento, avuto riguardo alla gravità dell'inadempimento e secondo i criteri di cui al comma 1. Ove non risulti possibile ricorrere alla applicazione per analogia prevista dal primo periodo, l'indennizzo sarà computato in misura giornaliera pari alla metà del canone mensile stabilito per il servizio oggetto del disservizio".

Invero, diversamente opinando risulterebbe eccessivamente afflittiva la sanzione di indennizzo per attivazione di servizi o profili tariffari principali non richiesti (euro 5,00) giacchè, nel caso di specie, la parte istante ha comunque sempre utilizzato il servizio, sebbene a tariffazione maggiorata.

Ebbene, la Delibera Corecom Lazio n. 46/11 ha previsto che "per la determinazione della misura dell'indennizzo in caso di mancata fornitura di servizi non essenziali (cui pacificamente è assimilato il caso di specie), in ossequio ai principi di ragionevolezza e proporzionalità rispetto al concreto pregiudizio subito dall'istante come stabilito dalla delibera Agcom n. 179/03/CSP, ed al principio di equità stabilito nell'articolo 84 del codice delle comunicazioni elettroniche, si ritiene di dover prendere in considerazione la fattispecie nel suo complesso e le ripercussioni che in concreto possono essere derivate dall'inadempimento, dovendosi impedire che da tale inadempimento possano discendere misure eccessivamente penalizzanti e sproporzionate, per entrambe le parti. Si dovrà pertanto procedere con una valutazione equitativa, che tenga conto in particolare della natura accessoria del servizio non goduto e della gratuità dello stesso, nonché del momento in cui l'utente ha segnalato il disservizio" Conformi: Corecom Lazio Delibera n. 47/11; Corecom Lazio Delibera n. 48/11; Corecom Lazio Delibera n. 49/11; Corecom Lazio Delibera n. 50/11; Corecom Lazio Delibera n. 51/11; Corecom Lazio Delibera n. 52/11).

Da ultimo, l'AGCOM, con Delibera n. 43/11/CIR, ha ribadito che "in tema di quantificazione dell'indennizzo per mancata variazione contrattuale si ritiene congruo ed equo stabilire il parametro di euro 1,00 di indennizzo *pro die*, considerato che per quanto la mancata variazione integri senz'altro un inadempimento del gestore, si tratta di un inadempimento certamente non grave, visto che nelle more la cliente ha potuto comunque continuare ad usufruire dei servizi già in precedenza goduti".

Dunque, in base ai superiori principi, moltiplicando il minimo edittale sopra esposto per ogni giorno di durata della fattispecie indennizzabile si ottiene:

euro 1,00 X giorni "240" (da ottobre 2012 a luglio 2014) = Euro 240,00.

Tale somma, per le argomentazioni già esposte, non va raddoppiata pur in presenza di una utenza affari.

Del pari, la domanda di indennizzo per mancata risposta al reclamo non può trovare accoglimento, siccome proposta dalla istante soltanto con la memoria controdeduttiva versata in atti in data 10-11 marzo 2014.

Da ultimo, in ordine alla richiesta di refusione delle spese di procedura, pure tale domanda merita accoglimento.

Infatti, il Regolamento (art. 19, c. 6) prevede che con la definizione possano essere liquidate le spese di procedura, giustificate e necessarie, secondo criteri di equità e proporzionalità, tenendo conto del comportamento delle parti anche nel corso del procedimento di conciliazione.

A norma delle linee guida AGCOM, approvate con delibera n. 276/13/CONS dell'11 aprile 2013, "la formulazione della norma implica, innanzitutto, che le spese possano essere liquidate a prescindere dalla domanda di parte e che la liquidazione, in ogni caso, non debba necessariamente coincidere con gli importi documentati dalle parti, bensì debba essere decisa dall'Amministrazione secondo criteri non solo di giustificazione e necessità delle voci di spesa, ma anche di equità e proporzionalità".

Il comportamento tenuto dall'operatore nella presente controversia - che ha ammesso il proprio inadempimento o quantomeno ritardato adempimento - consente agevolmente di porre le spese di procedura a carico della Fastweb Spa tenendo conto della specifica funzione disincentivante di comportamenti contrari all'efficienza e allo spirito deflattivo della procedura.

Di tal guisa, nel caso di specie, si ritiene congruo quantificare tali spese nella somma di euro 180,00.

RITENUTO che, per le ragioni sopra indicate, la domanda della sig.ra  sia da ritenersi fondata nei limiti di quanto sopra agomentato;

RITENUTO inoltre, per quanto concerne le spese di procedura, che, alla luce dei criteri generalmente seguiti da Codesto Corecom, sia equo liquidare all'istante un importo onnicomprensivo di Euro 180,00, quale rimborso forfetario delle spese sostenute per la trattazione della presente procedura;

RITENUTO infine che gli indennizzi e/o i rimborsi riconosciuti dall'Autorità all'esito della procedura devono soddisfare, ai sensi dell'art. 84 del Codice delle comunicazioni elettroniche, il requisito dell'equità e pertanto tenere indenne l'istante del decorso del tempo necessario alla definizione della procedura;

P. Q. M.

il Comitato regionale per le comunicazioni di Basilicata ad unanimità di voti

DELIBERA

1. La società Fastweb S.p.A., in accoglimento, nei termini esposti in motivazione, dell'istanza formulata, dall'avv. [redacted] in data 18 dicembre 2013, acquisita al protocollo al n. 12520/C, è tenuta a corrispondere all'utente, mediante bonifico o assegno bancario:

- 1) euro 384,06 (trecentottantaquattro/06), oltre interessi dalle date dei rispettivi pagamenti, a titolo di rimborso della somma versata e non dovuta dall'istante;
- 2) euro 240,00 (duecentoquaranta/00) a titolo di indennizzo a favore dell'Avv. [redacted];
- 3) euro 180,00 (centottanta/00) per rimborso delle spese procedurali, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del Regolamento.

E' fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito, giusto quanto previsto dall'articolo 19, comma 5, del Regolamento.

Ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del citato Regolamento il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'articolo 98, comma 11, del decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259.


La società è tenuta, altresì, a comunicare a questa Autorità l'avvenuto adempimento alla presente determina entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, let. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con d. l.vo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.


Ai sensi dell'articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente decisione è comunicata alle parti, trasmessa all'AGCOM per gli adempimenti di rito ed è resa disponibile sul sito *web* dell'Autorità.

Il Dirigente
(dr.ssa Vesna Alagia)



Il Presidente
(Avv. Giuditta Lamorte)



Gli esperti giuridici redattori:

